

STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B
00187-ROMA
TEL. 06.45.42.32.39 - PEC:DOMENICONASO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA,
VIALE TRASTEVERE, 76/A
00153 – ROMA

PEC: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

OGGETTO: *Trasmissione dell'Ordinanza n. 8344 del 19 dicembre 2019 resa dal T.A.R. Lazio, sez. III bis (R.G. n. 13394/2019 - ricorrente Di Lella Marika Anna) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso scuola di cui al D.D.G. 85/2018. Richiesta di rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.*

Con l'Ordinanza n. 8344/2019, pubblicata in data 19 dicembre 2019, il T.A.R. Lazio ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami, in relazione al ricorso in epigrafe, nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e mediante l'invio al sito istituzionale del M.I.U.R. a ciò dedicato, secondo le modalità stabilite nella precedente Ordinanza del TAR Lazio n. 6116/2019.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) L'Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza Bis – R.G. n. 13394/2019.

2) Il nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata:

La ricorrente è: DI LELLA MARIKA ANNA (C.F. DLLMKN90H54D643A) nata a Foggia il 14.06.1990 e residente in Roma, via Giovanni Michelotti, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del predetto difensore.

Amministrazione intimata: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

3) Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso:

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 29.10.2019, e depositato in data 5.11.2019, è stato domandato l'annullamento dei seguenti atti: della graduatoria concorsuale della scuola secondaria di primo e secondo grado allegata al **Decreto n. 835 del 31.07.2019** relativa alle classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – Inglese), pubblicata in pari data dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – in esito alle prove concorsuali di cui al Decreto Direttoriale n. 85, del 1° febbraio 2018, NELLA PARTE IN CUI la ricorrente risulta essere stata collocata: al posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60 (Graduatoria AB25), avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già punti 21,60 ma punti 39,60. **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO** della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione dei titoli posseduti con conseguente attribuzione dell'esatto punteggio di punti 39,60 in relazione ai titoli posseduti, e, di conseguenza, del diritto ad essere collocata al posto n. 117 con punti 77,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 111 con punti 77,60 (Graduatoria AB25) in virtù di quanto disposto nella *"Tabella A di Ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado"* allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

Sunto dei motivi di ricorso:

Con il primo motivo, è stata eccepita la "VIOLAZIONE ART. 7, L. 241/90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE". In particolare, parte ricorrente ha contestato di non aver ricevuto alcun riscontro al suo precedente reclamo avverso la graduatoria relativa alla classe di concorso AB24 e AB25, ove la ricorrente aveva contestato all'Amministrazione di aver commesso evidenti errori nell'attribuzione del punteggio dei titoli, ed aveva così posizionato la medesima al posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60 (Graduatoria AB25) mentre la ricorrente aveva ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già

punti 21,60 ma punti 39,60

Invero, l'Amministrazione, pur avendo avuto ripetutamente occasione di verificare la legittimità dell'operato della commissione concorsuale e dei propri uffici (in sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale, ovvero in occasione del reclamo proposto dalla ricorrente) non ha mai ritenuto che vi fossero i presupposti per un intervento di autotutela, né si è determinata a rettificare il punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente.

Violazione tanto più grave in quanto la ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalle commissioni di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, i quali, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento e senza esperire la correzione in autotutela, hanno illegittimamente impedito al ricorrente di poter validamente interloquire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

Giova precisare altresì che l'art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. "*Reclutamento del personale*" stabilisce che "*3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;*
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".*

L'Amministrazione aveva dunque evidentemente violato i criteri di imparzialità, economicità e corretto utilizzo delle procedure informatizzate rivolte a garantire la celerità e la trasparenza della procedura di reclutamento del personale.

Parte ricorrente eccepiva inoltre la violazione dei principi regolatori dei meccanismi volti all'adozione di "*meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*".

Ed invero, l'Amministrazione non aveva proceduto alla verifica dei titoli posseduti dalla ricorrente, con la conseguenza che la prof.ssa Di Lella ha subito una grave penalizzazione nel collocamento in graduatoria con evidenti conseguenze per l'eventuale nomina e la stipula del relativo contratto a

tempo indeterminato.

Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la *“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 DICEMBRE 2017, N. 995 CONTENENTE LE “TABELLE DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO”. ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”*. Con il secondo motivo di ricorso è stato rilevato che il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995 adottato ai sensi dell’art. 400, comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha enucleato una serie di principi cui le amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. 85/2018.

In particolare il suddetto decreto ministeriale conteneva la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli culturali valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Tale tabella risultava strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio che può essere compreso tra punti 0,80 e punti 19,00.

Risultava quindi evidente che il diritto all’attribuzione dell’ulteriore punteggio reclamato discendeva direttamente dalla legge, ovvero dalle regole che la stessa amministrazione ha fissato al momento dell’indizione del concorso per il reclutamento del personale scolastico.

Fra i principi stabiliti dalle norme vigenti in tema di pubblici concorsi l’art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, menziona quello relativo all’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Sul punto, parte ricorrente evidenziava che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell’insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), aveva precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d’esame, ritenendo possibile e doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l’intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l’amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.

Nello specifico, al Giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento

logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologica o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.

Risultava dunque ben possibile per il giudice adito esaminare *funditus* anche le censure aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione.

Quelli riepilogati sono tutti titoli in base ai quali l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall'allegato al bando di concorso.

Richiamati i ben noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica della amministrazione, la censura relativa alla mancata attribuzione dei punteggi specificati per i titoli posseduti poteva trovare ingresso in tale giudizio per l'assorbente considerazione che il ricorrente specifica e documenta la caratteristica del corso frequentato e la corrispondenza tra la tabella di valutazione dei titoli ed il corso conseguito in data 22 marzo 2013.

L'omessa valutazione ed attribuzione di 6 punti avevano gravemente penalizzato la ricorrente, determinato uno scivolamento della propria posizione in graduatoria dal posto 7) cui avrebbe avuto diritto, al posto 13) nel quale è stato illegittimamente ed ingiustamente collocato.

A sostegno della propria argomentazione la ricorrente adduceva elementi concreti e documentabili dai quali si possa inferire la palese illogicità o la manifesta contraddittorietà e financo la totale mancata valutazione effettuata dalla commissione anche in relazione alla valutazione di titoli analoghi degli altri candidati.

Ed invero, quanto disposto dal D.M. 995/2017 il riconoscimento dei punteggi relativamente ad ulteriori diplomi accademici di II° livello rappresentava un diritto cui corrisponde un interesse legittimo per la ricorrente, in considerazione del fatto che ogni titolo per il quale si chiede l'attribuzione del punteggio, viene odiernamente documentato.

Da ultimo, parte ricorrente sottolineava che negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica della amministrazione, il sindacato di legittimità del giudice è contenuto in limiti molto ristretti, ma, nel caso in oggetto, risultava in maniera evidente che erano stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità, desumendosi *per tabulas* il possesso da parte del ricorrente di tutti i titoli indicati, non ponendosi dubbi circa l'attribuzione del relativo esatto punteggio.

4) Indicazione dei controinteressati:

Risultano controinteressati tutti i soggetti presenti nell'elenco delle graduatorie di merito AB24 e AB25 del concorso di cui al D.D.G. 85/2018 (docc. 3-4);

5) Indicazioni per seguire lo svolgimento del processo:

Lo svolgimento della causa segnata con il numero 13394/2019 del registro ricorsi del Tar Lazio, Sezione III bis, può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.

6) Indicazione del numero dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami:

Si indica che l'Ordinanza n. 8344 pubblicata in data 19.12.2019 del TAR del Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami (doc. 1);

7) Testo integrale del ricorso introduttivo:

*“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE
COLLEGIALE AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.*

^ ^ ^

PER: DI LELLA MARIKA ANNA (C.F. DLLMKN90H54D643A) nata a Foggia il 14.06.1990 e residente in Roma, via Giovanni Michelotti, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

(ricorrente)

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

(resistente)

E NEI CONFRONTI DI: SAVO SANTONE SIMONA, domiciliata presso l'I.C. "Don Lorenzo Milani" di Civitavecchia, via Achille Montanucci, 138, cap. 00053

(controinteressato)

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ
IDONEA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

*della graduatoria concorsuale della scuola secondaria di primo e secondo grado allegata al **Decreto n. 835 del 31.07.2019** relativa alle classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – Inglese), pubblicata in pari data dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – in esito alle prove concorsuali di cui al Decreto Direttoriale n. 85, del 1° febbraio 2018 (doc. 1),*

NELLA PARTE IN CUI

la ricorrente risulta essere stata collocata: al posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60 (Graduatoria AB25), avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già punti 21,60 ma punti 39,60

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione dei titoli posseduti con conseguente attribuzione dell'esatto punteggio di punti 39,60 in relazione ai titoli posseduti, e, di conseguenza, del diritto ad essere collocata al posto n. 117 con punti 77,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 111 con punti 77,60 (Graduatoria AB25) in virtù di quanto disposto nella "Tabella A di Ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 5).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli e colloquio indetto dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo n. 59/2017, producendo la relativa domanda di partecipazione in data 22 marzo 2018 (doc. 4).

Quale titolo di abilitazione valido per l'accesso alla predetta prova concorsuale, ha prodotto il certificato di superamento del Master abilitante all'insegnamento in Spagna, conseguito in data 29 maggio 2017 ed ha precisato di aver presentato presso il MIUR l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero (doc. 6), il quale è stato successivamente emesso dall'Amministrazione in data 8.03.2019 (doc. 7).

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del bando di concorso "Valutazione della prova orale e dei titoli", si dispone che "La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un

punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata Tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 2017".

Ebbene, in consonanza alle richiamate prescrizioni contenute nel bando di concorso, la ricorrente presentava mediante istanza on-line regolare domanda di partecipazione al concorso specificando, come previsto dal bando, il titolo culturale costituente requisito imprescindibile per l'ammissione al concorso, ovvero il Master abilitante all'insegnamento in Spagna, conseguito in data 29 maggio 2017 e dichiarava di aver presentato l'istanza di riconoscimento presso il MIUR e di essere in attesa del relativo decreto di riconoscimento (cfr. doc. 6).

Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del bando di concorso "1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Si ribadisce che la ricorrente è in possesso del Master abilitante all'insegnamento in Spagna, conseguito in data 29 maggio 2017 presso l'Università Cardenal Herrera di Valencia (Spagna) con il voto di 91/100 e di aver conseguito tale titolo di abilitazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami.

La dott.ssa Di Lella, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso riservato, indicava tanto il titolo di accesso al concorso, ovvero Master abilitante all'insegnamento in Spagna conseguito con il voto di 91/100 attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione/specializzazione tramite procedure selettive pubbliche, nonché gli ulteriori titoli culturali e di servizio:

- ❖ Certificazione "CeCLIL EVO" conseguita nell'a.a. 2015/2016 (doc. 8).*
- ❖ Diploma di perfezionamento post lauream in "Mediatore culturale e interculturale" conseguito nell'a.a. 2014/2015;*
- ❖ Laurea Magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato, conseguita in data 11.03.2015 con il voto di 110/110.*
- ❖ Master di I livello corrispondente a 60 CFU con esame finale in "Insegnare Italiano a Stranieri L2" conseguito nell'a.a. 2016/2017;*
- ❖ Servizio di insegnamento svolto con contratto a tempo determinato nella classe di concorso "AB24" dal 12.01.2016 al 30.01.2016.*

La ricorrente ha sostenuto la prova orale del concorso de quo e le sono stati attribuiti 38 punti (docc. 2-3).

Pertanto, preso atto del superamento della prova orale e così come prescritto dal comma 3, dell'art. 10 "Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente USR competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione" la ricorrente ha dichiarato i suddetti titoli valutabili ai fini della compilazione della graduatoria di regionale di merito del concorso.

La ricorrente ha ottenuto l'assegnazione dei seguenti punteggi previsti dalla Tabella A, allegata al d.m. 995/2017 (docc. 2-3) un punteggio complessivo di punti 21,60.

Tale valutazione dei titoli, unitamente al punteggio di 38 punti conseguito alla prova orale, ha determinato l'inclusione della medesima nel posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60 (Graduatoria AB25).

Tale punteggio è nettamente inferiore al punteggio cui ritiene di avere diritto la ricorrente.

In particolare, l'Amministrazione, non ha assegnato – nella valutazione dei titoli di accesso - il complessivo punteggio di **28,6 punti**, di cui: 9,6 punti per il possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero con il punteggio di 91/100, oltre a 19 punti per aver conseguito la predetta abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Si precisa, infatti, che la tabella A (doc. 5) allegata al decreto ministeriale n. 995 del 2017 relativo alla valutazione dei titoli, al punto A.1.2., dispone che "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero..."

Inoltre, la ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio per i seguenti titoli culturali e di servizio presenti nella tabella B.5. (Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale) e D (Titoli di servizio).

Con formale reclamo in data 2 agosto 2019 la ricorrente, preso atto che l'Amministrazione aveva commesso evidenti errori nell'attribuzione del punteggio, proponeva formale reclamo avverso la graduatoria relativa alla classe di concorso AB24 e AB25, pubblicata in data 31 luglio 2019, nella parte in cui risultava posizionata al posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60

(Graduatoria AB25), avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già punti 21,60 ma punti 39,60

Si ribadisce che la ricorrente possiede i seguenti titoli valutabili e suscettibili di determinare l'attribuzione di un punteggio secondo le tabelle di cui al D.M. 995/2017:

- *abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 9,6 (vedi doc. 5, punto A.1.1.);*
- *abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 5, punto A.1.2.);*
- *Certificazione "CeCLIL EVO" conseguita nell'a.a. 2015/2016;*
- *Diploma di perfezionamento post lauream in "Mediatore culturale e interculturale" conseguito nell'a.a. 2014/2015;*
- *Laurea Magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato conseguita in data 11.03.2015 con il voto di 110/110.*
- *Master di I livello corrispondente a 60 CFU con esame finale in "Insegnare Italiano a Stranieri L2" conseguito nell'a.a. 2016/2017;*
- *Servizio di insegnamento svolto con contratto a tempo determinato nella classe di concorso "AB24" dal 12.01.2016 al 30.01.2016.*

Pertanto la ricorrente ha diritto all'assegnazione di ulteriori 18 punti ed alla modifica del proprio punteggio complessivo di punti 77,60 e collocazione al posto n. 117 con punti 77,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 111 con punti 77,60 (Graduatoria AB25).

Si consideri ora in

DIRITTO

I) VIOLAZIONE ART. 7, L. 241/90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Come si è detto la ricorrente provvedeva ad inoltrare formale reclamo all'amministrazione resistente con il fine di ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio per i titoli posseduti, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Si osserva che se la ricorrente fosse stata messa nelle condizioni di poter interloquire avrebbe potuto rappresentare e documentare in modo ancor più puntuale i titoli posseduti, ottenendo il riconoscimento dei relativi punteggi senza la necessità di adire l'Ecc.mo TAR del Lazio.

Inoltre, se debitamente informato circa i motivi del mancato riconoscimento del punteggio in relazione ai propri titoli, quantomeno in esito al reclamo proposto, la ricorrente avrebbe potuto porre all'attenzione dell'Amministrazione l'ulteriore errore in cui la stessa stava per incorrere non assegnando alcun punteggio per i titoli posseduti

dalla ricorrente.

Invero, l'Amministrazione, pur avendo avuto ripetutamente occasione di verificare la legittimità dell'operato della commissione concorsuale e dei propri uffici (in sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale, ovvero in occasione del reclamo proposto dalla ricorrente) non ha mai ritenuto che vi fossero i presupposti per un intervento di autotutela, né si è determinata a rettificare il punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente.

Violazione tanto più grave in quanto la ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalle commissioni di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, i quali, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento e senza esperire la correzione in autotutela, hanno illegittimamente impedito al ricorrente di poter validamente interloquire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

Nessuna richiesta diretta all'integrazione della documentazione già presentata dalla ricorrente gli perveniva, infatti, da parte dell'Amministrazione.

Giova precisare altresì che l'art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. "Reclutamento del personale" stabilisce che "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Ebbene, nel caso che ci occupa l'Amministrazione ha evidentemente violato i criteri di imparzialità, economicità e corretto utilizzo delle procedure informatizzate rivolte a garantire la celerità e la trasparenza della procedura di reclutamento del personale.

Inoltre, abbiamo evidenziato anche la violazione dei principi regolatori dei meccanismi volti all'adozione di "meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire".

In tal caso l'Amministrazione non ha proceduto alla verifica dei titoli posseduti dalla ricorrente, con la conseguenza che la prof.ssa Di Lella ha subito una grave penalizzazione nel collocamento in graduatoria che rischia di compromettere l'eventuale nomina e la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.

*

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 DICEMBRE 2017, N. 995 CONTENENTE LE "TABELLE DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO". ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995 adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha enucleato una serie di principi cui le amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. 85/2018.

In particolare il suddetto decreto ministeriale contiene la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli culturali valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

La tabella che si allega in atti è strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio che può essere compreso tra punti 0,80 e punti 19,00.

Come si è visto, secondo i titoli posseduti e documentati la ricorrente ha diritto all'attribuzione dei seguenti rigorosi punteggi:

- *abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 9,6 (vedi doc. 5, punto A.1.1.);*

- *abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 5, punto A.1.2.);*
- *Certificazione "CeCLIL EVO" conseguita nell'a.a. 2015/2016;*
- *Diploma di perfezionamento post lauream in "Mediatore culturale e interculturale" conseguito nell'a.a. 2014/2015;*
- *Laurea Magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato conseguita in data 11.03.2015 con il voto di 110/110.*
- *Master di I livello corrispondente a 60 CFU con esame finale in "Insegnare Italiano a Stranieri L2" conseguito nell'a.a. 2016/2017;*
- *Servizio di insegnamento svolto con contratto a tempo determinato nella classe di concorso "AB24" dal 12.01.2016 al 30.01.2016.*

Non vi è alcun dubbio che il diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio reclamato discenda direttamente dalla legge, ovvero dalle regole che la stessa amministrazione ha fissato al momento dell'indizione del concorso per il reclutamento del personale scolastico.

Fra i principi stabiliti dalle norme vigenti in tema di pubblici concorsi l'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, menziona quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Occorre rammentare che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell'insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), ha di recente precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d'esame, ritenendo possibile e doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l'intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l'amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.

In particolare il giudice per accertare quando il giudizio conclusivo formulato dalla commissione debba ritenersi irragionevole dovrà procedere ad una verifica di coerenza in relazione al c.d. "nucleo concettuale" del "parametro normativo" dato, per tale intendendosi il novero delle possibilità descrittive o dei dati rilevanti ai fini della valutazione, oggettivamente evincibili dai criteri assunti quale parametro di giudizio dalla commissione, secondo una regola di evidenza o di elevata probabilità.

Nello specifico al giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologica o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.

E' ben possibile dunque per il giudice adito esaminare funditus anche le censure aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione.

Quelli riepilogati sono tutti titoli in base ai quali l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall'allegato al bando di concorso.

Richiamati i ben noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica della amministrazione, la censura relativa alla mancata attribuzione dei punteggi specificati per i titoli posseduti potrà trovare ingresso nel presente giudizio per l'assorbente considerazione che il ricorrente specifica e documenta la caratteristica del corso frequentato e la corrispondenza tra la tabella di valutazione dei titoli ed il corso conseguito in data 22 marzo 2013.

L'omessa valutazione ed attribuzione di 6 punti hanno gravemente penalizzato il ricorrente, determinato uno scivolamento della propria posizione in graduatoria dal posto 7) cui avrebbe avuto diritto, al posto 13) nel quale è stato illegittimamente ed ingiustamente collocato.

A sostegno della propria argomentazione il ricorrente adduce elementi concreti e documentabili dai quali si possa inferire la palese illogicità o la manifesta contraddittorietà e financo la totale mancata valutazione effettuata dalla commissione anche in relazione alla valutazione di titoli analoghi degli altri candidati.

Benvero, secondo quanto disposto dal D.M. 995/2017 il riconoscimento dei punteggi relativamente ad ulteriori diplomi accademici di II° livello rappresenta un diritto cui corrisponde un interesse legittimo per la ricorrente, in considerazione del fatto che ogni titolo per il quale si chiede l'attribuzione del punteggio, viene odiernamente documentato.

Diversamente opinando si configurerebbe una violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, determinata dalle carenze del sistema informatico utilizzato dall'amministrazione nell'analisi e nella elaborazione delle schede relative ai titoli della ricorrente.

E' bensì vero che negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica della amministrazione, il sindacato di legittimità del giudice è contenuto in limiti molto ristretti, ma, nel caso di specie, risulta in maniera evidente che sono stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità, desumendosi per tabulas il possesso da parte del ricorrente di tutti i titoli indicati, non ponendosi dubbi circa l'attribuzione del relativo esatto punteggio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010, N. 104

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto ad attribuire alla ricorrente il punteggio cui ha diritto attesa la evidente violazione delle regole contenute nel decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, in relazione alla valutazione ed attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di studio dei candidati al concorso in epigrafe.

I gravi vizi denunciati e l'evidenza degli errori commessi dall'Amministrazione resistente nella gestione della procedura e nell'attribuzione dell'esatto punteggio alla ricorrente per i titoli posseduti, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare una diversa e migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria impugnata, cosicché la sua permanenza nell'attuale posizione gli causerebbe un pregiudizio ingiusto ed irreparabile laddove l'U.S.R. provvedesse alle nomine tenendo conto degli attuali punteggi.

Pertanto, stante il grave pregiudizio allegato dal ricorrente, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire al medesimo di ottenere l'immediata rettifica della ridetta graduatoria.

Preme ribadire che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio procederà a breve alle operazioni di nomina e la loro eventuale conclusione prima della decisione nel merito del presente ricorso potrebbe rendere vano il tentativo di poter legittimamente ottenere il punteggio di legge spettante alla prof.ssa Di Lella, negandogli il diritto di ottenere la nomina e la stipulazione del contratto a tempo indeterminato in qualità di docente nella

esatta posizione in graduatorie alla medesima spettante.

Quanto alla modificabilità della graduatoria in presenza di palesi errori commessi dall'Amministrazione nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, il rimedio dell'attribuzione del punteggio e della superiore posizione in graduatoria consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici in ordine alla pienezza della tutela apprestata alla ricorrente sono di tutta evidenza, ma che non comportano, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'Amministrazione¹.

Si ritiene, infine, che l'attribuzione con riserva alla ricorrente del punteggio rivendicato e non attribuito dall'Amministrazione, corrisponderebbe altresì al pubblico interesse teso a garantire che la procedura concorsuale de qua sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di concorsi pubblici e del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una platea di candidati meritevoli da cui attingere i futuri Professori².

Tanto premesso e considerato la ricorrente così conclude,

Voglia il T.A.R. adito dichiarare l'illegittimità e/o riformare in parte qua, previa adozione di ogni idonea misura cautelare, la graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso per l'insegnamento di: AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – Inglese), pubblicata in data 31 luglio 2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in esito al concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per contrasto con l'art. 400, comma 8, D.Lgs. 297/94, e con il D.M. 995/2018, e quindi per violazione di legge, dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i.,

NELLA PARTE IN CUI

la ricorrente risulta essere stata collocata: al posto n. 239 con punti 59,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 232 con punti 59,60 (Graduatoria AB25), avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già punti

¹ Cfr. [T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510](#), in *Foro amm.* TAR 2006, 5, 1639; [Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296](#) in *Foro amm.* CDS 2006, 1, 128; [Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733](#), in *Foro amm.* CDS 2005, 5, 1566.

21,60 ma punti 39,60

VOGLIA ACCERTARE IL DIRITTO

della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione dei titoli posseduti con conseguente attribuzione dell'esatto punteggio di punti 39,60 in relazione ai titoli posseduti, e, di conseguenza, del diritto ad essere collocata al posto n. 117 con punti 77,60 (Graduatoria AB24) ed al posto n. 111 con punti 77,60 (Graduatoria AB25) in virtù di quanto disposto nella "Tabella A di Ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 5),

Con vittoria di spese e competenze anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA.

Roma, 29 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio affinché Voglia accogliere il ricorso nel merito, previa adozione di ogni idonea misura cautelare collegiale.

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Si versano in produzione:

- 1) D.D.G. n. 835 del 31.07.2019;
- 2) Graduatoria AB24;
- 3) Graduatoria AB25;
- 4) Decreto Direttoriale n. 85, del 1° febbraio 2018;
- 5) Decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
- 6) Domanda di partecipazione;
- 7) Decreto di riconoscimento MIUR;
- 8) Estratto Tabella A - Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998;
- 9) Estratto d.P.R. 19 del 22 febbraio 2016;
- 10) Reclamo del 2 agosto 2019.

Roma, 29 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso"

Il sottoscritto difensore della ricorrente dott.ssa DI LELLA MARIKA ANNA, con il presente atto

CHIEDE

al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle predette indicazioni e degli atti di seguito allegati con decorrenza immediata e fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, e di rilasciare un attestato – da inviare alla PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, quale prova di avvenuta "notifica" ai potenziali controinteressati.

In particolare, si chiede al MIUR di provvedere alla pubblicazione integrale del ricorso, dell'Ordinanza n. 8344 del 19 dicembre 2019, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ordinanza n. 8344 del 19 dicembre 2019 del TAR del Lazio ha prescritto al M.I.U.R. che:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata);

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega alla presente:

- File denominato "RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf";

- 1) Ordinanza n. 8344/2019 del TAR Lazio;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio;
- 3) Graduatoria di merito AB24;
- 4) Graduatoria di merito AB25.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 26 dicembre 2019

Firmato digitalmente
Avv. Domenico Naso